



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.45 - IN DATA 28/04/2022

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì VENTOTTO, del mese di APRILE, alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze. Vengono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
SUCQUET Marco	Sindaco	Sì
BADERY Fabio	Assessore	Sì
FRAGNO Claudio	Assessore	Sì
LAURENZIO Xavier	Assessore	Sì
PARISIO Ferruccio Gaudenzio	Assessore	Sì
PERETTO Martine	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario dell'ente locale D.ssa CLAPASSON Paola Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022), che, unitamente ai relativi provvedimenti collegati, ha introdotto numerose novità in relazione alle entrate comunali, suscettibili di incidere sul bilancio di previsione del Comune;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, già in precedenza differito al 31 marzo 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2022 dall'art. 3, comma 5sexiesdecies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022;

CONSIDERATO invece che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), nella determinazione delle tariffe occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso dell'ultimo anno, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

RITENUTO che, pur a fronte del rinvio al 31 maggio 2022 del termine generale di approvazione dei bilanci degli Enti Locali, sia comunque opportuno procedere all'approvazione della manovra TARI entro lo specifico termine fissato dal Legislatore;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021 e quindi rilevanti anche per il 2022, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

CONSIDERATO inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «*le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*»;

VISTO l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale «*la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022*»;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, ulteriori cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*», che entrerà in vigore a decorrere dal 2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 29.06.2021 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2021;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 19.07.2021 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

RICHIAMATI:

⇒ la convenzione tra le Unités des Communes valdôtaines Mont-Rose e Walser per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti (art. 16 L.R. 6/2014) - Istituzione del subATO E, sottoscritta in data 13 ottobre 2021, con particolare riferimento all'art. 2 " *Enti convenzionati*", comma 2 " *L'ente capofila è individuato nell'Unité des Communes valdôtaines Walser*"

e all'art. 6 "Assemblea dei Sindaci" comma 8 "Le determinazioni assunte dall'Assemblea sono integralmente recepite nel provvedimento della Giunta dell'Unité Walser, che gli attribuisce valenza e validità giuridica. Le determinazioni dell'Assemblea sono vincolanti per la Giunta dell'Unité Walser che non può modificarle nel proprio atto di recepimento delle stesse";

- ⇒ il verbale dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del subAto "E" per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti n. 02 relativo all'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del subATO E rifiuti per il periodo 2022-2025 (art. 3 - tqrif, allegato "a" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente;
- ⇒ il verbale dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del subAto "E" per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti n. 03 relativo all'approvazione della procedura di validazione, in qualità di Ente Territorialmente Competente, del piano economico – finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2, e successive integrazioni e modifiche, degli ambiti tariffari del subATO E;
- ⇒ la deliberazione della Giunta dell'Unités des Communes valdôtaines Walser n. 23 del 31.03.2022 di recepimento dei verbali dell'Assemblea dei Sindaci n. 02 e 03 del 31.03.2022 sopra riportati, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della convenzione tra le Unités des Communes valdôtaines Mont-Rose e Walser per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti sottoscritta in data 13 ottobre 2021;

VISTO il Piano Finanziario 2022, per la gestione dei rifiuti redatto dall'Autorità di subATO E "Walser-Mont Rose" ed approvato con deliberazione n. 23 del 31.03.2022, nel quale viene prevista una spesa a carico del Comune di Pont-Saint-Martin di € 660.547,00 di cui parte fissa € 152.906,00 e parte variabile € 507.641,00;

VISTA la relazione per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, per l'ambito tariffario del Comune di Pont-Saint-Martin, presentata all'autorità dall'ente territorialmente competente Sub-ATO E "Walser-Mont Rose" al fine di illustrare e motivare il superamento del limite di crescita tariffaria;

RITENUTO di confermare i coefficienti rilevanti ai fini del calcolo delle tariffe approvati negli esercizi precedenti, come risulta dalle tabelle 2, 3b e 4b, depositate agli atti;

PRESO ATTO che ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non trova applicazione il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

PRECISATO che le agevolazioni a favore degli utenti, stanziare al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, saranno determinate con successivo atto, nei limiti delle disposizioni normative vigenti;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 in ragione delle risultanze contenute nel PEF 2022 al fine di garantire la copertura integrale dei costi ivi contenuti relativi al Comune di Pont-Saint-Martin;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI 2022, dando atto che in caso di pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione, l'utente dovrà provvedere entro la scadenza della prima rata (9 dicembre 2022):

- ✓ 9 dicembre 2022;
- ✓ 31 gennaio 2023;
- ✓ 31 marzo 2023.

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2019;

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 9 e 10 del 10.03.2022, e le successive variazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017, in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 6

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PRENDERE ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, del PEF 2022/2025, approvato dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del subAto "E" per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti n. 03 del 31.03.2022 e recepito con deliberazione della Giunta dell' Unités des Communes valdôtaines Walser n. 23/2022, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2022;
3. DI PRENDERE ATTO del verbale dell'Assemblea dei Sindaci del SubATO "E" gestione dei rifiuti n. 02 del 31 marzo 2022 relativo all'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del subATO E rifiuti per il periodo 2022-2025 (art. 3 - tqrif, allegato "a" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente e recepito con deliberazione della Giunta dell'Unités des Communes valdôtaines Walser n. 23/2022;
4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 secondo gli schemi di seguito riportati, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2022, essendo state approvate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa (€/mq/ anno)	Parte variabile (€/anno)
1	0,67062	85,80619
2	0,78239	171,61239
3	0,86223	203,22520
4	0,92610	248,38635
5	0,98997	327,41837
6 o più	1,03787	383,86981

UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria TARI	Attività – DPR 158/1999	Parte fissa (€/mq/anno)	Parte variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10856	1,43653
102	Campeggi, distributori di carburante	0,22730	1,88459
103	Stabilimenti balneari	0,12892	1,77856
104	Esposizioni, autosaloni	0,10178	1,21421
105	Alberghi con ristorante	0,36300	3,73839
106	Alberghi senza ristorante	0,27140	2,56180
107	Case di cura e riposo	0,32229	2,80123
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,33925	3,18088
109	Banche ed istituti di credito	0,18659	1,63490
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,29515	3,11931
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,36300	4,25827
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,24426	2,90726
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,31211	3,24244
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,14588	2,56523
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,18659	3,05091
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,64197	10,85603

117	Bar, caffè, pasticceria	1,23487	8,16084
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,59708	6,01973
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,52245	7,32286
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,05586	11,90264
121	Discoteche, night club	0,35282	4,60030

5. DI RISERVARSI, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne ulteriormente il termine di approvazione, unitamente al rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022;
6. DI STABILIRE che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2022 saranno riscossi in 3 rate consecutive, alle seguenti scadenze:
 - ✓ 9 dicembre 2022;
 - ✓ 31 gennaio 2023;
 - ✓ 31 marzo 2023.
E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 9 dicembre 2022.
7. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
10. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale.
11. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : SUCQUET Marco

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to : D.ssa CLAPASSON Paola Maria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 605).

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pont-Saint-Martin, li 29-apr-2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
f.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pont-Saint-Martin, li 29-apr-2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
D.ssa CLAPASSON Paola Maria
